



Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda in data 10 marzo 1966, con la quale l'On.le Prof. Maria FEDERICI, nella sua qualità di Presidente dell' "Associazione Nazionale Famiglie degli emigrati" (ANFE), con Sede a Roma, in via Cola di Rienzo n.297, chiede che l'Associazione sia eretta in ente morale;

VISTI l'atto costitutivo dell'Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati" ed il relativo statuto, ricevuti dal notaio, dott. Giuseppe INTERSIMONE, con rogito in data 8 marzo 1947, repertorio n.3566;

VISTE le successive modifiche al predetto statuto, ricevute dallo stesso notaio, con rogiti in data 1 Febbraio 1966, repertorio n.61690 ed in data 17 Novembre 1967, repertorio n. 69529;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo della Associazione, in data 17 Novembre 1967;

VISTI gli atti tutti esibiti a corredo della domanda;

UDITO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nella Adunanza del 30 Agosto 1967;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per il Lavoro e la Previdenza Sociale;

D E C R E T A.

L' "Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati", con Sede a Roma, in via Cola di Rienzo, n.297, è eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Dato a Roma addì 12 febbraio 1968

F.to Giuseppe SARAGAT

Controf.to Giacinto BOSCO

La presente copia è conforme all'originale del provvedimento che è stato trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE



[Handwritten signature]

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 27 maggio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 856-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8500

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 19.890 - Semestrale L. 10.820 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 100 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 14.350 - Semestrale L. 8.820 - Trimestrale L. 4.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 100.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni della data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 8; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 40/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picca-pietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2040. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 dicembre 1967, n. 1513.

Orario di lavoro del personale dei treni e di macchina dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Pag. 3318

1968

LEGGE 18 marzo 1968, n. 654.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.
Pag. 3320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 febbraio 1968, n. 635.

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale Pag. 3333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 febbraio 1968, n. 636.

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 Pag. 3333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1968, n. 657.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento Pag. 3334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1968, n. 638.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, con sede in Roma Pag. 3334

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Variazioni delle piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari Pag. 3334

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali Pag. 3335

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1968.

Variazioni delle piante organiche degli aiutanti ufficiali giudiziari Pag. 3335

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Trasferimento all'amministrazione comunale di Siena dell'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ittici Pag. 3336

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1968.

Integrazione del decreto ministeriale in data 9 agosto 1966, relativo alla determinazione dei tassi d'interesse ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.
Pag. 3336

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968 Pag. 3337

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari Pag. 3338

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari Pag. 3338

Decreta:

Art. 1.

Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.

Art. 2.

Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e, da ultimo, a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorità giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — FANFANI
— REALE — PRETI —
RESTIVO — TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1968, n. 637.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Pasquale Colella, notaio in Solopaca (Benevento) iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, del 14 novembre 1967, n. 22870 del repertorio generale con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento e ne è stato determinato lo statuto;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento, ente di diritto pub-

blico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1968, n. 658.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, con sede in Roma.

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 141. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Variazioni delle piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica degli ufficiali giudiziari della pretura di Fondi è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentata di almeno una unità;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile ridurre l'organico degli ufficiali giudiziari nella pretura di Dolo ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo;

Considerato altresì che, anche la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Camerino va adeguata alle nuove maggiori esigenze di servizio mediante aumento di una unità;

Considerata la necessità di istituire nella pretura di Valentano il posto di aiutante ufficiale giudiziario;

Constatato che per il reperimento dei posti necessari si rende indispensabile ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Mantova, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo e di sopprimere il posto nella pretura di Tolentino;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle B e C allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963,